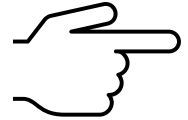


# **Adempimenti e sanzioni nella gestione dei rifiuti**

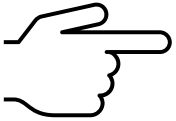


# ARGOMENTI

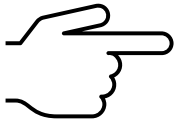


## LA GESTIONE DEI RIFIUTI

NORMATIVA - DEFINIZIONI - ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE - ESEMPIO DI DEPOSITO TEMPORANEO

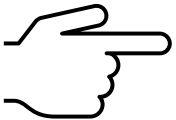


## SANZIONI

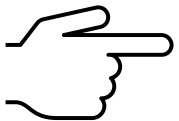


## RENTRI

NORMATIVA - GESTIONE FIR CARTACEO - GESTIONE REGISTRO C/S



## XFIR



## CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA

# **LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

## **La gestione dei rifiuti in Italia è disciplinata dal DLgs n. 152/06 e smi cd.**

TUA Il Dlgs n. 152/06 e smi , ancorchè sia l'applicazione in Italia di molte direttive UE, non è esaustivo. Accanto a questa normativa "quadro" bisogna considerare le regole UE ,DECRETI MINISTERIALI, DECRETI DIRETTIVI ETC....

# Gestione dei rifiuti: definizione

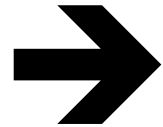
(Art. 183, comma 1 let. n), D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020)

«la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

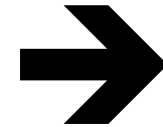


## RACCOLTA

"Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (di cui alla let. mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".



## TRASPORTO.



## IMPIANTO DI RECUPERO



## SMALTIMENTO

## **LA FILIERA DEL RIFIUTO : I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI**

```
graph LR; A[PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO] --> B[TRASPORTATORE DEL RIFIUTO]; B --> C[INTERMEDIARIO]; C --> D[IMPIANTO DI DESTINO DEL RIFIUTO];
```

**PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO**

**TRASPORTATORE DEL RIFIUTO**

**INTERMEDIARIO**

**IMPIANTO DI DESTINO DEL RIFIUTO**

## MA CHI SONO QUESTI SOGGETTI ?

Conosciamo  
le definizioni  
per



Interpretare  
correttamente  
la norma

Art 183 del D.lgs 152/06  
definizioni

# ART 183 DEL D.LGS 152/06

## DEFINIZIONI:

- Comma f) «produttore di rifiuti»:
  - il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- Comma g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti
- Comma g-bis) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della base del ciclo di vita i cui il prodotto diventa rifiuto

L'ATTORE PRINCIPALE DELLA FILIERA È QUINDI

# **IL RIFIUTO**

MA COSA SI PUO' PRECISAMENTE DEFINIRE RIFIUTO?

## **RIFIUTO:**

**ART 183 D.LGS 152/06 COMMA 1 LET. A:**



**QUALSIASI SOSTANZA  
OD OGGETTO DI CUI IL  
DETENTORE SI DISFI, O  
ABBIA L'INTENZIONE O  
ABBIA L'OBLIGO DI  
DISFARSI.**

## ART 183 COMMA 1 DEL D.LGS 152/06 :

### ♦ **b-ter) "rifiuti urbani":**

1. 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;**
3. 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

**Allegato L-quinquies**

*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)*

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

**Allegato L-quater**

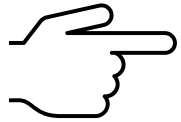
*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)*

| Frazione                              | Descrizione                                                                     | Eer    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RIFIUTI ORGANICI                      | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense                                        | 200108 |
|                                       | Rifiuti biodegradabili                                                          | 200201 |
|                                       | Rifiuti dei mercati                                                             | 200302 |
| CARTA E CARTONE                       | Imballaggi in carta e cartone                                                   | 150101 |
|                                       | Carta e cartone                                                                 | 200101 |
| PLASTICA                              | Imballaggi in plastica                                                          | 150102 |
|                                       | Plastica                                                                        | 200139 |
| LEGNO                                 | Imballaggi in legno                                                             | 150103 |
|                                       | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*                               | 200138 |
| METALLO                               | Imballaggi metallici                                                            | 150104 |
|                                       | Metallo                                                                         | 200140 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI                  | Imballaggi materiali compositi                                                  | 150105 |
| MULTIMATERIALE                        | Imballaggi in materiali misti                                                   | 150106 |
| VETRO                                 | Imballaggi in vetro                                                             | 150107 |
|                                       | Vetro                                                                           | 200102 |
| TESSILE                               | Imballaggi in materia tessile                                                   | 150109 |
|                                       | Abbigliamento                                                                   | 200110 |
|                                       | Prodotti tessili                                                                | 200111 |
| TONER                                 | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*            | 080318 |
| INGOMBRANTI                           | Rifiuti ingombranti                                                             | 200307 |
| VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| DETERGENTI                            | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*                           | 200130 |
| ALTRI RIFIUTI                         | Altri rifiuti non biodegradabili                                                | 200203 |
| RIFIUTI INDIFFERENZIATI               | URBANI<br>Rifiuti urbani indifferenziati                                        | 200301 |

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile .

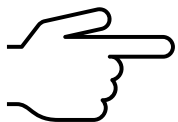
# ART 183 COMMA 1

## DEL D.LGS 152/06



b) "rifiuto pericoloso":

- ♦ rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;  
(ad esempio olii esausti, batterie, filtri olio/aria, solventi, vernici, stracci imbrattati, marmitte catalitiche).



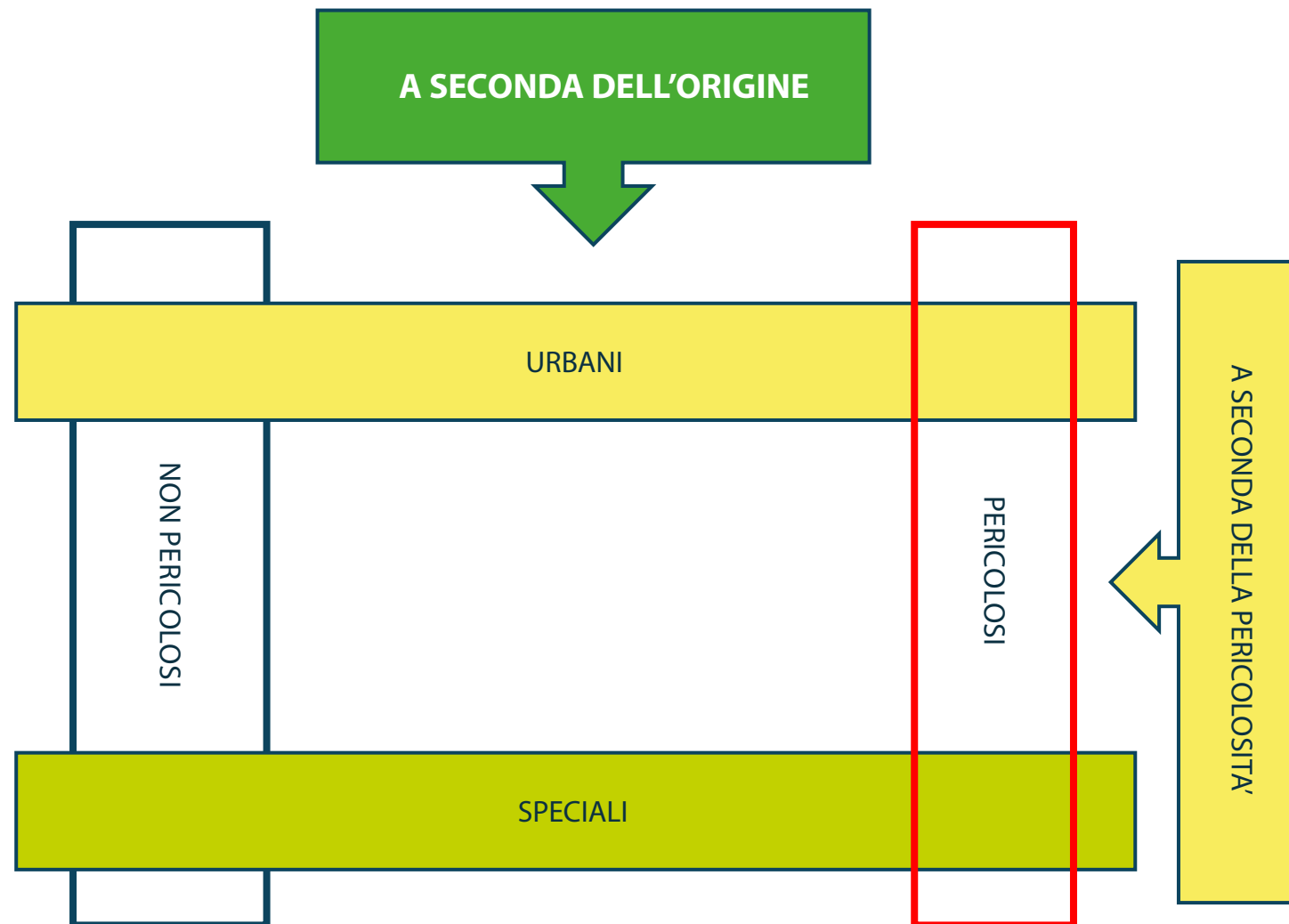
b-bis) "rifiuto non pericoloso":

- ♦ rifiuto non contemplato dalla lettera b);  
(ad esempio rottami ferrosi, parti di carrozzeria in plastica, pneumatici).

**CONOSCIAMO LE DEFINIZIONI  
PER INTERPRETARE CORRETTAMENTE LA NORMA:**

**Art. 184 D.lgs 152/06**  
**CLASSIFICAZIONE**

# I RIFIUTI SI POSSONO CLASSIFICARE:



**ART 184 D.LGS152/06 COMMA2:**

**Sono rifiuti urbanii rifiuti di cui  
all'articolo 183, comma 1,  
lettera b-ter 8**

**(RIF SLIDES PRECEDENTI 11 E 12)**

# Art 184 del D.lgs 152/06 comma3:

## 3. Sono rifiuti speciali: NOI SIAMO QUI

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.»;

# Art 184 del D.lgs 152/06 comma 4-5:

**NOI SIAMO QUI**

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore.

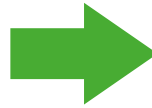
# IL PRODUTTORE/DETENTORE



COMPITI E RESPONSABILITA' DEL PRIMO  
SOGGETTO DELLA FILIERA

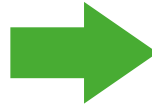
# I MUST DEL PRODUTTORE :

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



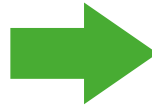
CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL  
CODICE CER AL RIFIUTO

GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO



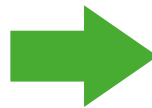
RISPETTO DEI LIMITI TEMPORALI/QUANTITATIVI  
PREVISTI DALLA NORMA

CONTROLLO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI  
DI DESTINO E DEI TRASPORTATORI



CORRETTO AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO  
PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI E TRAMITE  
AUTOTRASPORTATORI AUTORIZZATI

ADEMPIMENTI NORMATIVI



CORRETTA COMPILAZIONE FIR,  
REGISTRI DI C/S, MUD

VERIFICA DELL'ARRIVO DEL RIFIUTO  
A DESTINO



RICEZIONE COPIA DEL FIR O DELL'ATTESTATO DI  
AVVENUTO RECUPERO/SMALTIMENTO

## I MUST DEL PRODUTTORE :

CLASSIFICAZIONE  
DEL RIFIUTO



CORRETTA  
ATTRIBUZIONE DEL  
CODICE EER AL RIFIUTO

MA CHE COSA E' UN CODICE EER?

# **MA CHE COSA E' UN CODICE EER?**

- **EER è l'abbreviazione di Elenco Europeo dei Rifiuti.**
- **Il codice EER, è un codice composto da 3 doppiette numeriche, che sono codificate in modo univoco in tutta Europa.**
- **L'obiettivo dell'elenco infatti era quello di raggruppare in un'unica lista tutti i rifiuti possibili esistenti, ma nonostante parecchi aggiornamenti, ancora oggi l'elenco presenta difetti importanti ed è destinato ad aggiornarsi .**

# **MA CHE COSA E' UN CODICE EER?**

- **Il codice EER è un elenco che contiene dei codici composti da 6 cifre, ovvero da 3 coppie di numeri, ognuna della quale ci dà un'informazione ben precisa.**
- **La prima coppia di numeri (es.xx.yy.zz) indica le 20 MACRO CATEGORIE (o capitoli o famiglie principali), individuati dal legislatore, nei quali è riconducibile l'attività che ha generato il rifiuto.**
- **Per poter individuare con certezza quale è la prima coppia di numeri del codice EER di una determinata azienda, è importante conoscere, e basare la classificazione sul suo codice ATECO.**

# L'ELENCO 20 CAPITOLI...

- 01 – Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 – Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 – Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 – Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 – Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 – Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 – Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 – Rifiuti provenienti da processi termici



# ... L'ELENCO 20 CAPITOLI

11 – Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento dei metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

**NOI SIAMO QUI**

13 – Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

**NOI SIAMO QUI**

14 – Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 – Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

**NOI SIAMO QUI**

16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 – Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)

19 – Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 – Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

# **MA CHE COSA E' UN CODICE EER?**

**La seconda coppia di numeri (xx.yy.zz), indica le sottocategorie (o sottocapitoli o sottofamiglie) individuati per ogni singola macro famiglia. Alcune macrofamiglie hanno una sola SOTTOCATEGORIA, altri ne hanno anche più di 10.**

**La descrizione della SOTTOCATEGORIA, deve individuare il processo da cui decade il rifiuto.**

**La terza ed ultima coppia (xx.yy.zz), completa il codice individuando la DESCRIZIONE DEL RIFIUTO all'interno dell'elenco che il legislatore ha predisposto in modo specifico per ogni sottocategoria. Qualora ci siano più descrizioni idonee, bisogna raccogliere le informazioni necessarie per definire il codice esatto.**

Prima coppia di  
numeri (xx.yy.zz)

attività che ha  
generato il rifiuto

Seconda coppia di  
numeri (xx.yy.zz)

processo da cui  
deriva il rifiuto

Terza coppia di  
numeri (xx.yy.zz)

descrizione del  
rifiuto

# RIASSUMENDO

La procedura per la corretta individuazione dei codici EER da attribuire ai rifiuti è individuata nell'Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

# RIFIUTI PERICOLOSI

- **13 02 05\***: Oli minerali esausti non clorurati per motori, ingranaggi e lubrificazione.
- **13 02 06\***: Oli sintetici esausti per motori, ingranaggi e lubrificazione.
- **13 07 01\***: Olio combustibile e gasolio esausti.
- **15 01 10\***: Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati (es. latte olio, flaconi spray, contenitori detergenti).
- **15 02 02\***: Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.
- **16 01 07\***: Filtri dell'olio esausti.
- **16 01 13\***: Pastiglie freni contenenti amianto o sostanze pericolose (NB: spesso pericoloso).
- **16 01 14\***: Liquidi antigelo (glicole) contenenti sostanze pericolose.
- **16 06 01\***: Batterie al piombo esauste.
- **16 01 21\***: Componenti pericolosi diversi da quelli specificati (es. airbag).
- **14 06 03\***: Solventi e miscele di solventi alogenati (lavaggio pezzi).
- **12 01 09\***: Emulsioni e soluzioni per tornitura senza alogeni

ESEMPIO DI RIFIUTI  
CHE POSSONO  
ESSERE PRODOTTI

**Se la gestione è affidata ad una ditta esterna (come può avvenire per i toner della stampante) allora i produttori non siete voi!!!!**

# RIFIUTI NON PERICOLOSI

- **16 01 03**: Pneumatici fuori uso.
- **16 01 12**: Pastiglie freni non contenenti sostanze pericolose.
- **16 01 15**: Liquidi antigelo diversi da quelli pericolosi (16 01 14).
- **16 01 17**: Metalli ferrosi.
- **16 01 18**: Metalli non ferrosi.
- **15 01 04**: Imballaggi metallici (es. lattine olio pulite o bonificate).
- **15 01 01**: Imballaggi in carta e cartone.
- **15 01 02**: Imballaggi in plastica.
- **15 02 03**: Assorbenti, materiali filtranti, stracci non contaminati da sostanze pericolose.
- **17 04 05**: Ferro e acciaio (pezzi meccanici sostituiti).
- **20 01 01**: Carta e cartone (ufficio/imballaggi)

# **PER LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SONO FONDAMENTALI:**

La conoscenza del ciclo produttivo  
che ha generato il rifiuto

Analisi chimiche di laboratorio

Conoscenza delle caratteristiche  
di pericolosità delle sostanze  
usate nel ciclo produttivo

D.lgs 152/06

# **ALLEGATO D PARTE IV**



## **Come identificare un rifiuto pericoloso**

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "\*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:



## **COSA SONO I CODICI A SPECCHIO**

- Un rifiuto individuato da una “voce a specchio” è identificato come pericoloso, solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni(ad esempio, percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’Allegato I del D.LGS 152/06.
- La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice vengono effettuate dal produttore/detentore che si assume la responsabilità di tale classificazione/catalogazione e per determinare quando un rifiuto è classificato come non pericoloso o pericoloso, si deve concretamente procedere ad analizzare chimicamente il materiale.

# EER CON CODICI A SPECCHIO



# LA DISTINZIONE TRA RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI HA EFFETTI

SUI REGIMI AUTORIZZATIVI E ABILITATIVI

SUGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE

SUL DIVIETO DI MISCELAZIONE

SULLA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO

SULLA MODALITA' DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

SULLA DOCUMENTAZIONE LEGATA AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

# ERRORI DI CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Un'errata assegnazione di codice EER può determinare:

- ✎ Un'errata compilazione / gestione dei registri C/S, FIR , MUD
- ✎ Un'errata gestione del deposito temporaneo
- ✎ Un' errata gestione o concorso in attività di trasporto/recupero/smaltimento senza autorizzazione o in violazione della stessa

ERRORI CHE PORTANO A VIOLAZIONI DELLE NORME SANZIONABILI, IN MODO AGGRAVATO QUANDO SI TRATTA DI RIFIUTI PERICOLOSI

## I MUST DEL PRODUTTORE :

GESTIONE DEL DEPOSITO  
TEMPORANEO



RISPETTO DEI LIMITI  
TEMPORALI/QUANTITATIVI  
PREVISTI DALLA NORMA

MA CHE COSA DICE LA  
NORMA?

# D.LGS 152/06 ART. 185 -BIS

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:



## IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA è effettuato alle seguenti condizioni:

*I rifiuti sono:*

- *raggruppati per **categorie omogenee di rifiuti** (ogni rifiuto dovrà quindi essere preliminarmente identificato tramite codice EER, in funzione del tipo, dell'attività di provenienza e della eventuale pericolosità );*
- ***nel rispetto delle relative norme tecniche**, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- ***nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.***

# **ESEMPIO DI GESTIONE DEL DT**

Stiamo entrando nel



che a volte si presenta così...



II PRIMA



## Classificazione dei rifiuti



Una prima suddivisione effettuata secondo un criterio MERCEOLOGICO seguita da una accurata fase di CLASSIFICAZIONE realizzata tramite analisi chimica dei rifiuti, consentono un netto riordino del Deposito Temporaneo dell'azienda.

I rifiuti risultano raccolti in modo omogeneo e i rispettivi contenitori sono etichettati secondo il CLP e pannellati per facilitare il corretto inserimento.



il DOPO



| Foto o descrizione                                                                  | CER     | Descrizione                                                                                                                                              | Caratteristiche di Pericolo HP | Pittogrammi CLP                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 080111* | PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE                                                                    | HP3, HP14                      |                                                                                             |
|                                                                                     | 080112  | PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 080111                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 130110* | OLI MINERALI PER CIRCUITI IDRAULICI (NON CLORURATI)                                                                                                      | HP4, HP5, HP14                 |          |
|                                                                                     | 130205* | OLI MINERALI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI                                                                                      | HP4, HP5, HP14                 |          |
|                                                                                     | 130206* | SCARTI OLIO SINTETICO PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE                                                                                            | HP4, HP5, HP14                 |          |
|                                                                                     | 130208* | ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE                                                                                                        | HP4, HP5, HP14                 |          |
|    | 140603* | ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI                                                                                                                     | HP3, HP4, HP5, HP7, HP10, HP11 |          |
|                                                                                     | 150106  | IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 150110* | IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE (Imballaggi in METALLO)                                              | HP4, HP14                      |                                                                                             |
|                                                                                     | 150110* | IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE (Imballaggi in PLASTICA)                                             | HP4, HP14                      |                                                                                             |
|    | 150111* | IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (ad esempio amianto), COMPRESI CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI (BOMBOLETTE SPRAY)         | HP3, HP4, HP14                 |          |
|    | 150202* | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | HP4, HP14                      |                                                                                             |
|                                                                                     | 150203  | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202* (FILTRI ARIA)                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 150203  | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202* (FILTRI CABINA)                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160103  | PNEUMATICI FUORI USO (Senza cerchio)                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160107* | FILTRI OLIO                                                                                                                                              | HP4, HP5, HP14                 |          |
|  | 160112  | PASTIGLIE FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 160111*                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160113* | LIQUIDI PER FRENI                                                                                                                                        | HP4, HP5, HP14                 |    |
|                                                                                     | 160114* | LIQUIDI ANTIGELO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE                                                                                                          | HP4, HP5, HP14                 |    |
|                                                                                     | 160117  | METALLI FERROSI                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160119  | PLASTICA                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160120  | VETRO (Veicoli)                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160121* | COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 160107* A 160111, 160113 E 160114                                            | HP4, HP14                      |                                                                                         |
|                                                                                     | 160122  | COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 160601* | BATTERIE AL PIOMBO                                                                                                                                       | HP8, HP14                      |                                                                                         |



Classificazione  
del rifiuto  
Dlgs. 152/06 e s.m.i.  
e Reg. 1357/2014  
(e Decisione 955/2014).

Segue la classificazione  
del rifiuto ai fini del trasporto  
secondo l'ADR.

## ADR 2015 – Cap. 3.2 / Tab. A

| N° ONU | Nome e descrizione                                           | Classe | Codice di classificazione | Gruppo di imballaggio | Etichette | Disposizioni speciali    | Quantità limitate | Quantità esenti | Imballaggio                   |                       |                       | Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                              |        |                           |                       |           |                          |                   |                 | Istruzioni                    | Disposizioni speciali | Imballaggio in comune | Istruzioni di trasporto                                     | Disposizioni speciali |
| (1)    | (2)                                                          | (3a)   | (3b)                      | (4)                   | (5)       | (6)                      | (7a)              | (7b)            | (8)                           | (9a)                  | (9b)                  | (10)                                                        | (11)                  |
| 1950   | AEROSOL infiammabili                                         | 2      | 5F                        |                       | 2.1       | 190<br>327<br>344<br>625 | 1 L               | E0              | P207<br><br>LP02              | PP87 RR6<br>L2        | MP9                   |                                                             |                       |
| 2794   | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO | 8      | C11                       |                       | 8         | 295<br>598               | 1 L               | E0              | NA+<br>P801<br>P801a          |                       |                       |                                                             |                       |
| 3077   | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.            | 9      | M7                        | III                   | 9         | 274<br>335<br>375<br>601 | 5 kg              | E1              | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP12<br>B3            | MP10                  | T1 BK1 BK2                                                  | TP33                  |
| 3082   | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.           | 9      | M5                        | III                   | 9         | 274<br>335<br>375<br>601 | 5 L               | E1              | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1                   | MP19                  | T4                                                          | TP1 TP29              |
| 3509   | IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI                     | 9      | M11                       |                       | 9         | 663                      | 0                 | E0              | P003<br>IBC08<br>LP02         | RR9<br>BB3<br>LL1     |                       | BK2                                                         |                       |



UN 1950

UN 2794

UN 3077

UN 3082

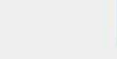
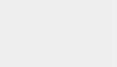
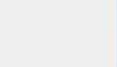
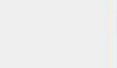
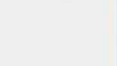
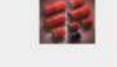
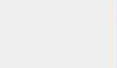
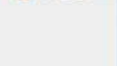
UN 3509

| Cisterne ADR    |                       |                                      | Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria) | Disposizioni speciali di trasporto |                |                                 |             | N° di identificazione del pericolo |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Codice cisterna | Disposizioni speciali | Veicolo per il trasporto in cisterna |                                                            | Colli                              | Rinfusa        | Carico, scarico, movimentazione | Esercizio   |                                    |
| 4.3<br>(12)     | 4.3.5, 6.8.4<br>(13)  | 9.1.1.2<br>(14)                      | 1.1.3.6 (8.6)<br>(15)                                      | 7.2.4<br>(16)                      | 7.3.3<br>(17)  | 7.5.11<br>(18)                  | 8.5<br>(19) | 5.3.2.3<br>(20)                    |
|                 |                       |                                      | 2<br>(D)                                                   | V14                                |                | CV9 CV12                        | S2          |                                    |
|                 |                       |                                      | 3<br>(E)                                                   |                                    | VC1 VC2<br>AP8 |                                 |             | 80                                 |
| SGAV<br>LGBV    |                       | AT                                   | 3<br>(E)                                                   | V13                                | VC1 VC2        | CV13                            |             | 90                                 |
| LGBV            |                       | AT                                   | 3<br>(E)                                                   | V12                                |                | CV13                            |             | 90                                 |
|                 |                       |                                      | 4<br>(E)                                                   |                                    | VC2<br>AP10    |                                 |             | 90                                 |

| CER     | N. ONU  | Denominazione ufficiale di Trasporto                                 | Classe/PG | Etichette ADR                                                                                                                                                               | Imballaggio (esempi)            | Modalità di trasporto  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 080111* | UN 1263 | PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE                                | 3/III     |           | fusto 1A2                       | in collo               |
| 080112  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 130110* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31HZ1           | in collo o in cisterna |
| 130205* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31HZ1           | in collo o in cisterna |
| 130206* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31HZ1           | in collo o in cisterna |
| 130208* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31HZ1           | in collo o in cisterna |
| 140603* | UN 1993 | LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.                                          | 3/III     |                                                                                          | fusto 1A1                       | in collo               |
| 150106  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 150110* | UN 3509 | IMBALLAGGI SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI                             | 9/--      |       | fusto big-bag                   | in collo               |
| 150110* | UN 3509 | IMBALLAGGI SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI                             | 9/--      |       | fusto big-bag                   | in collo               |
| 150111* | UN 1950 | AEROSOLI INFIAMMABILI                                                | 2/--      |       | scatola 4G                      | in collo               |
| 150202* | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |       | fusto 1A2 o big-bag             | in collo               |
| 150203  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 150203  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160103  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160107* | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |       | fusto 1A2                       | in collo               |
| 160112  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160113* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |   | fusto 1A2 tanica                | in collo               |
| 160114* | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |   | fusto 1A2 tanica                | in collo               |
| 160117  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160119  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160120  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160121* | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |   | fusto big-bag                   | in collo               |
| 160122  |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
| 160601* | UN 2794 | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI Elettrolita LIQUIDO ACIDO         | 8/-       |                                                                                                                                                                             | Cassone in plastica rigida 11H2 | in collo               |



## Classificazione ADR



| Foto o descrizione | CER     | Descrizione                                                                                                                                              | Caratteristiche di Pericolo HP | Pittogrammi CLP                                                                                                                                                                                                                                                   | N. ONU  | Denominazione ufficiale di Trasporto                                 | Classe/PG | Etichette ADR                                                                                                                                                               | Imballaggio (esempi)            | Modalità di trasporto  |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                    | 080111* | PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE                                                                    | HP3, HP14                      |                                                                                                 | UN 1263 | PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE                                | 3/III     |           | fusto 1A2                       | in collo               |
|                    | 080112  | PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 080111                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 130110* | OLI MINERALI PER CIRCUITI IDRAULICI (NON CLORURATI)                                                                                                      | HP4, HP5, HP14                 |          | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31H21           | in collo o in cisterna |
|                    | 130205* | OLI MINERALI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI                                                                                      | HP4, HP5, HP14                 |          | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31H21           | in collo o in cisterna |
|                    | 130206* | SCARTI OLIO SINTETICO PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE                                                                                            | HP4, HP5, HP14                 |          | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31H21           | in collo o in cisterna |
|                    | 130208* | ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE                                                                                                        | HP4, HP5, HP14                 |          | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |       | fusto 1A1 o GIR 31H21           | in collo o in cisterna |
|                    | 140603* | ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI                                                                                                                     | HP3, HP4, HP5, HP7, HP10, HP11 |          | UN 1993 | LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.                                          | 3/III     |                                                                                          | fusto 1A1                       | in collo               |
|                    | 150106  | IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 150110* | IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE (imballaggi in METALLO)                                              | HP4, HP14                      |                                                                                             | UN 3509 | IMBALLAGGI SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI                             | 9/--      |       | fusto big-bag                   | in collo               |
|                    | 150110* | IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE (imballaggi in PLASTICA)                                             | HP4, HP14                      |                                                                                             | UN 3509 | IMBALLAGGI SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI                             | 9/--      |       | fusto big-bag                   | in collo               |
|                    | 150111* | IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (ad esempio amianto), COMPRESI CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI (BOMBOLETTE SPRAY)         | HP3, HP4, HP14                 |          | UN 1950 | AEROSOLI INFIAMMABILI                                                | 2/--      |       | scatola 4G                      | in collo               |
|                    | 150202* | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | HP4, HP14                      |                                                                                             | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |       | fusto 1A2 o big-bag             | in collo               |
|                    | 150203  | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202* (FILTRI ARIA)                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 150203  | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202* (FILTRI CABINA)                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160103  | PNEUMATICI FUORI USO (Senza cerchio)                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160107* | FILTRI OLIO                                                                                                                                              | HP4, HP5, HP14                 |          | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |       | fusto 1A2                       | in collo               |
|                    | 160112  | PASTIGLIE FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 160111*                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160113* | LIQUIDI PER FRENI                                                                                                                                        | HP4, HP5, HP14                 |    | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |   | fusto 1A2 o tanica              | in collo               |
|                    | 160114* | LIQUIDI ANTIGELO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE                                                                                                          | HP4, HP5, HP14                 |    | UN 3082 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | 9/III     |   | fusto 1A2 o tanica              | in collo               |
|                    | 160117  | METALLI FERROSI                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160119  | PLASTICA                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160120  | VETRO (Veicoli)                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160121* | COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 160107* A 160111, 160113 E 160114                                            | HP4, HP14                      |                                                                                         | UN 3077 | MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.  | 9/III     |   | fusto big-bag                   | in collo               |
|                    | 160122  | COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |                                 |                        |
|                    | 160601* | BATTERIE AL PIOMBO                                                                                                                                       | HP8, HP14                      |                                                                                         | UN 2794 | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITO LIQUIDO ACIDO         | 8/-       |   | Cassone in plastica rigida 11H2 | in collo               |

# L'Imballaggio e il Trasporto

Le immagini che prima vedevamo relative al sito di stoccaggio temporaneo suggeriscono le tipologie d'imballaggio idonee oltre che alla raccolta anche al successivo trasporto dei rifiuti.

Rivediamo qui gli imballaggi più comunemente usati:



GIR 13H3 (Big-Bag con riv. int.)



GIR 31HA1 (cisternetta)



GIR 11H2 (cassone batterie)



Tanica 3A1 (bocca stretta)



Fusto 1H2 (bocca larga)



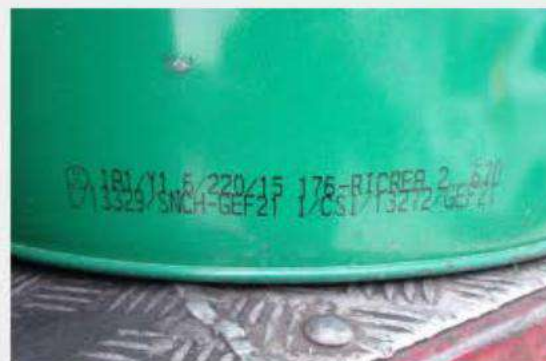
Fusto 1A1 (bocca stretta)



Cassa 4G (scatola)



la caratteristica che contraddistingue gli imballaggi ADR da quelli comunemente usati per merci ordinarie non pericolose, è la cosiddetta "omologazione ADR":



Si noti, in questo caso, la doppia omologazione.

l'ADR, tramite il codice che compare nella colonna (8), rimanda alle "Istruzioni d'Imballaggio", che guidano la scelta del corretto imballaggio per la merce/rifiuto che deve essere trasportato; esempi: Istruzioni P001 e P002



#### 4.1.4.1 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo gli IBC e i grandi imballaggi)

| P001                                                                                                                           |                           | ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE)              |                             |                              | P001 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|
| Sono autorizzati i seguenti imballaggi a condizione che siano rispettate le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3: |                           |                                                          |                             |                              |      |
| Imballaggi combinati                                                                                                           |                           | Massima capacità/massa netta massima<br>(vedere 4.1.3.3) |                             |                              |      |
| Imballaggi interni                                                                                                             | Imballaggi esterni        | Gruppo di<br>imballaggio I                               | Gruppo di<br>imballaggio II | Gruppo di<br>imballaggio III |      |
| vetro 10 /<br>plastica 30 /<br>metallo 40 /                                                                                    | <b>Fusti di</b>           |                                                          |                             |                              |      |
|                                                                                                                                | acciaio (1A1, 1A2)        | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | alluminio (1B1, 1B2)      | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | altro metallo (1N1, 1N2)  | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | plastica (1H1, 1H2)       | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | legno compensato (1D)     | 150 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | cartone (1G)              | 75 kg                                                    | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | <b>Casse di</b>           |                                                          |                             |                              |      |
|                                                                                                                                | acciaio (4A)              | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | alluminio (4B)            | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | altro metallo (4N)        | 250 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | legno naturale (4C1, 4C2) | 150 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | legno compensato (4D)     | 150 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | legno ricostituito (4F)   | 75 kg                                                    | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | cartone (4G)              | 75 kg                                                    | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | plastica espansa (4H1)    | 60 kg                                                    | 60 kg                       | 60 kg                        |      |
|                                                                                                                                | plastica rigida (4H2)     | 150 kg                                                   | 400 kg                      | 400 kg                       |      |
|                                                                                                                                | <b>Taniche di</b>         |                                                          |                             |                              |      |
|                                                                                                                                | acciaio (3A1, 3A2)        | 120 kg                                                   | 120 kg                      | 120 kg                       |      |

| N° ONU | Nome e descrizione | Classe | Codice di classificazione | Gruppo di imballaggio | Etichetta | Disposizioni speciali | Quantità imballaggi | Quantità vasi | Imballaggio |                       |             |                       | Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa |                       |             |
|--------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|        |                    |        |                           |                       |           |                       |                     |               | Imballaggio | Disposizioni speciali | Imballaggio | Disposizioni speciali | Imballaggio                                               | Disposizioni speciali | Imballaggio |
| (1)    | (2)                | (3)    | (4)                       | (5)                   | (6)       | (7)                   | (8)                 | (9)           | (10)        | (11)                  | (12)        | (13)                  | (14)                                                      | (15)                  | (16)        |



| P002                                                                                                                           |       | ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO (MATERIE SOLIDE)             |                         |                          |                           | P002 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| Sono autorizzati i seguenti imballaggi a condizione che siano rispettate le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3: |       |                                                        |                         |                          |                           |      |
| Imballaggi combinati:                                                                                                          |       | Massa netta massima (vedere 4.1.3.3)                   |                         |                          |                           |      |
| Imballaggi interni                                                                                                             |       | Imballaggi esterni                                     | Gruppo di imballaggio I | Gruppo di imballaggio II | Gruppo di imballaggio III |      |
| vetro                                                                                                                          | 10 kg | <b>Fusti di</b>                                        |                         |                          |                           |      |
| plastica <sup>a</sup>                                                                                                          | 50 kg | acciaio (1A1, 1A2)                                     | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
| metallo                                                                                                                        | 50 kg | alluminio (1B1, 1B2)                                   | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
| carta <sup>a, b, c</sup>                                                                                                       | 50 kg | altro metallo (1N1, 1N2)                               | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
| cartone <sup>a, b, c</sup>                                                                                                     | 50 kg | plastica (1H1, 1H2)                                    | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | legno compensato (1D)                                  | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | cartone (1G)                                           | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
| <sup>a</sup> Questi imballaggi interni devono essere a tenuta di polveri.                                                      |       | <b>Casse di</b>                                        |                         |                          |                           |      |
|                                                                                                                                |       | acciaio (4A)                                           | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | alluminio (4B)                                         | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | altro metallo (4N)                                     | 400 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | legno naturale (4C1)                                   | 250 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | legno naturale, con pannelli a tenuta di polveri (4C2) | 250 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | legno compensato (4D)                                  | 250 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | legno ricostituito (4F)                                | 125 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | cartone (4G)                                           | 125 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | plastica espansa (4H1)                                 | 60 kg                   | 60 kg                    | 60 kg                     |      |
|                                                                                                                                |       | plastica rigida (4H2)                                  | 250 kg                  | 400 kg                   | 400 kg                    |      |
| <sup>e</sup> Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati per le materie del gruppo di imballaggio I.                |       | <b>Taniche di</b>                                      |                         |                          |                           |      |
|                                                                                                                                |       | acciaio (3A1, 3A2)                                     | 120 kg                  | 120 kg                   | 120 kg                    |      |
|                                                                                                                                |       | alluminio (3B1, 3B2)                                   | 120 kg                  | 120 kg                   | 120 kg                    |      |

- <sup>a</sup> Questi imballaggi interni devono essere a tenuta di polveri.
- <sup>b</sup> Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto (vedere 4.1.3.4).
- <sup>c</sup> Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati per le materie del gruppo di imballaggio I.

gli ultimi tocchi prima della spedizione.....

## Etichettatura e Marcatura

Gli imballaggi, riempiti, diventano COLLI pronti per la spedizione se:

- 1) Indichiamo il numero onu, esempio: UN 1263  
e
- 2) Applichiamo le etichette previste in colonna (5), esempio "3". Se la materia è pericolosa per l'ambiente, dovremo aggiungere l'etichetta relativa.

Marcheremo ed etichetteremo su un solo lato per imballaggi fino a 400 litri o 450 kg (fusti, taniche, scatole) e su due lati opposti nel caso di grandi imballaggi, GIR o IBC, come Big-Bags o cisternette.

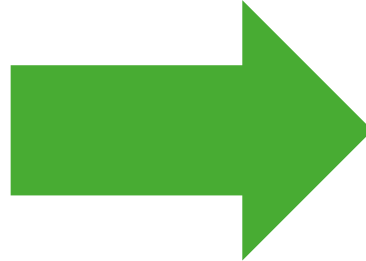


Quì si vedono colli di merci nuove; nel caso di rifiuti pericolosi va sempre aggiunto:



# **I MUST DEL PRODUTTORE:**

**CONTROLLO  
AUTORIZZAZIONI  
IMPIANTI DI  
DESTINO E DEI  
TRASPORTATORI**



**CORRETTO AVVIO A RECUPERO  
O SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTI AUTORIZZATI E TRAMITE  
AUTOTRASPORTATORI  
AUTORIZZATI**

**MA CHE COSA DICE LA NORMA?**

## **FIR - FASI DI GESTIONE**

### **Art. 190--193 D.LGS 152/06---D.M.59/2023 : REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO -FIR**

I MODELLI E I FORMATI RELATIVI AL REGISTRO DI C/S E AL FIR, CON L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE, VIDIMAZIONE E TENUTA DEGLI STESSI (ALLEGATI I E II AL D.M.).

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL RENTRI E I RELATIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI O DA CHI INTENDE ADERIRVI VOLONTARIAMENTE.

IL FUNZIONAMENTO DEL RENTRI.

**IL REGOLAMENTO È ENTRATO IN VIGORE IL 15.06.2023.**

## **FIR - FASI DI GESTIONE**

### **Art. 190--193 D.LGS 152/06---D.M.59/2023 : REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO -FIR**

DAL 13.02.2025 È ENTRATO IN VIGORE IL FIR SECONDO IL NUOVO MODELLO.  
IL FIR È VIDIMATO DIGITALMENTE TRAMITE APPLICAZIONE RENTRI O MESSA A DISPOSIZIONE DAL GESTIONALE IN USO.

IL FIR EMESSO SARÀ IN DUPLICE COPIA SU FOGLIO A4.

LA TRASMISSIONE DELLA COPIA DEL FIR COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI:

- MEDIANTE CONSEGNA DIRETTA DA PARTE DEL TRASPORTATORE;
- MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA PARTE DEL TRASPORTATORE;
- MEDIANTE I SERVIZI SPECIFICI RESI DISPONIBILI DAL RENTRI.

segue...

**Art. 188 D.LGS 152/06**  
**(Responsabilità della gestione dei rifiuti).**

- COMMA 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad INTERMEDIARIO, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

# AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI

- Secondo l'art. 212 del D.Lgs 152/06 , L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti.
- I trasportatori saranno autorizzati a seconda di determinate categorie:
  - Cat. 1 : Trasporto Rifiuti Urbani
  - Cat. 4 : Trasporto rifiuti speciali non pericolosi
  - Cat. 5 : Trasporto rifiuti speciali pericolosi
  - L'iscrizione per queste categorie ha validità 5 anni.
- Ogni automezzo sarà autorizzato per una lista di CER che può trasportare, riportata nella scheda di Idoneità tecnica del mezzo sottoscritta dal RT

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEI  
RIFIUTI E' QUELLA DI VERIFICARE CHE:

LE AUTORIZZAZIONI DELL'AUTOTRASPORTATORE  
NON SIANO SCADUTE

LE AUTORIZZAZIONI DELL'AUTOTRASPORTATORE  
SIANO IDONEE CON I EER DEI RIFIUTI CHE SI  
INTENDE CONFERIRGLI

# AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI DESTINO

Autorizzazioni trattamento rifiuti  
Parte IV del D.lgs. 152/06 e succ. mod.

Regime autorizzatorio coordinato

strumenti che hanno  
l'obiettivo di prevenire  
e/o ridurre gli impatti  
ambientali di attività e  
installazioni industriali

autorizzazioni  
alla gestione  
rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA  
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  
(art. 208)

AIA  
(Parte II Titolo III - bis D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 46/2014)

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IMPIANTI  
MOBILI (art. 208 c. 15)

VIA  
(Parte II Titolo III D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

COMUNICAZIONE  
SEMPLIFICATA (artt. 214 – 216)

Autorizzazione Unica Ambientale  
AUA  
(DPR 59/2013)

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IMPIANTI DI  
RICERCA E SPERIMENTAZIONE  
(art. 211)

Provvedimento autorizzatorio unico statale  
(PUA) e regionale (PUAR)  
(art 27 D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

SEMPLIFICAZIONI

## ALL'INTERNO DELLE AUTORIZZAZIONI SONO RIPORTATI:

L'ELENCO DEI EER PER  
QUALE L'IMPIANTO E'  
AUTORIZZATO AL  
TRATTAMENTO



LA TIPOLOGIA DI  
RECUPERO/SMALTIMENTO  
PER QUALE L'IMPIANTO E'  
AUTORIZZATO



LE QUANTITA' DI RIFIUTI PER  
QUALE L'IMPIANTO E'  
AUTORIZZATO AL  
TRATTAMENTO

RESPONSABILITA'  
DEL PRODUTTORE  
DEI RIFIUTI E'  
QUELLA DI  
VERIFICARE CHE:



L'AUTORIZZAZIONI  
DELL'IMPIANTO  
NON SIANO  
SCADUTE



LE  
AUTORIZZAZIONI  
DELL'IMPIANTO DI  
DESTINO SIANO  
IDONEE CON I CER  
E LE OPERAZIONI  
DI TRATTAMENTO  
PREVISTE PER I  
RIFIUTI CHE SI  
INTENDE  
CONFERIRGLI

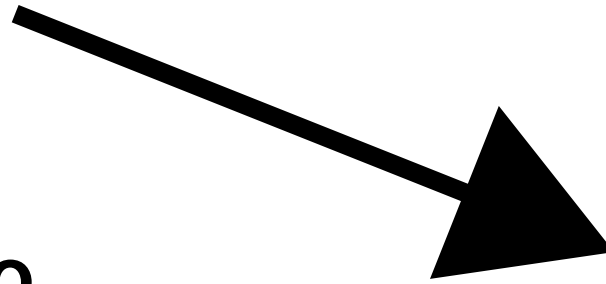
# **I MUST DEL PRODUTTORE:**

**ADEMPIMENTI  
NORMATIVI**

**CORRETTA  
COMPILAZIONE FIR,  
REGISTRI DI C/S, MUD**

**VERIFICA DELL'ARRIVO  
DEL RIFIUTO A DESTINO**

**RICEZIONE COPIA DEL FIR  
O DELL'ATTESTATO DI AVVENUTO  
RECUPERO/SMALTIMENTO**



## **MA CHE COSA DICE LA NORMA?**

**La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni  
è un ONERE del produttore  
al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la  
CORRESPONSABILITÀ IN ATTIVITÀ ILLECITA  
(art. 188 D.lgs. 152/06).**

## Art. 189 D.LGS 152/06 CATASTO DEI RIFIUTI

..2... omissis...

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero, nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4... 5... 6... 7... 8... 9...

## Art. 190 D.LGS 152/06 REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
2. ...

## **FIR - FASI DI GESTIONE**

**Art. 190--193 D.LGS 152/06---D.M.59/2023 :  
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO -FIR**

### **TITOLO II: ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL REGISTRO C/S**

IL REGISTRO, A PARTIRE DAL 13.02.2025, È IN MODALITÀ DIGITALE E SECONDO IL MODELLO DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 59/2023.

**Non c'è più l'obbligo di stampa del registro.**

segue...

## FIR - FASI DI GESTIONE

### **Art. 190--193 D.LGS 152/06---D.M.59/2023 : REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO -FIR**

#### **TITOLO III: ART.15 –TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI**

1. A DECORRERE DALLA DATA DI ISCRIZIONE , GLI OPERATORI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI C/S IN MODALITA' DIGITALE PROVVEDONO ALLA TRASMISSIONE AL RENTRI DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DI C/S
2. LA TRASMISSIONE DEI DATI DEVE ESSERE EFFETTUATA CON CADENZA AL MASSIMO MENSILE , ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA EFFETTUATA L'ANNOTAZIONE.
3. NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIANO NUOVE ANNOTAZIONI, LA TRASMISSIONE NON E' DOVUTA.
4. I SOGGETTI DELEGATI TRASMETTONO I DATI ENTRO LA FINE DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA FATTA L' ANNOTAZIONE.

segue...



**sosteco**  
GESTIONE RIFIUTI



**L'INTERMEDIARIO**  
**CHI E', COMPITI E RESPONSABILITA'**

# DEFINIZIONE

art. 183 comma 1 let. l) Dlgs 152/06:

**"intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;**

**SANZIONI**

# DL 116/2025

Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, introduce modifiche rilevanti al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati in materia di rifiuti.

Il decreto, noto anche come Decreto "Terra dei Fuochi", è stato convertito in legge il 1° ottobre 2025 ed è in vigore come Legge 147/2025 dall'8 ottobre.

Punti fondamentali del decreto rifiuti sono l'introduzione di nuove sanzioni sui rifiuti e di aggravanti legate all'attività di impresa. Con la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025, il Ministero dell'Interno ha, inoltre, fornito chiarimenti operativi sull'abbandono dei rifiuti e sull'uso della videosorveglianza, mentre il successivo passaggio al Senato ha ricalibrato l'impianto sanzionatorio, distinguendo in modo più netto tra violazioni amministrative e penali.

Il Decreto Terra dei Fuochi introduce, in breve, pene più severe, nuove fattispecie di reato e responsabilità estese, che delineano un contesto in cui la conformità normativa diventa un requisito imprescindibile per la gestione dei rifiuti.

Molte fattispecie sono state inasprite e, in taluni casi, trasformate in delitti; al contempo, per alcune violazioni formali o colpose commesse da soggetti autorizzati, il Senato ha previsto un regime contravvenzionale.

**Per i produttori di rifiuti ciò significa organizzare con rigore il deposito temporaneo, verificare regolarmente le autorizzazioni di impianti e trasportatori, compilare correttamente registri e formulari e utilizzare strumenti digitali conformi al RENTRI, per assicurare la tracciabilità.**

# DL 116/2025

Pene più severe anche per chi abbandona rifiuti o li deposita in modo incontrollato. La novità principale introdotta dal Decreto Rifiuti del 2025 è la distinzione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, con sanzioni graduate in base alla gravità del comportamento.

Per i rifiuti non pericolosi (art. 255 TUA) è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Se l'abbandono comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati (art. 255-bis), scatta la reclusione da 6 mesi a 5 anni per i cittadini e da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi per i titolari di impresa o i responsabili di enti.

Quando l'illecito è commesso mediante un veicolo a motore, si applica anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi (art. 255, comma 1-bis) o da 2 a 6 mesi nei casi di cui all'art. 255-bis.

Le violazioni del divieto di abbandono (art. 192 TUA) sono oggi sanzionate dagli artt. 255, 255-bis e 255-ter:

Per i rifiuti non pericolosi è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro nei casi di pericolo previsti dall'art. 255-bis.

Per i rifiuti pericolosi è prevista la reclusione da 1 a 5 anni, che diventa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per i cittadini e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi per le imprese, in caso di pericolo o di abbandono in siti contaminati.

Nella pratica della gestione dei rifiuti, questo significa che anche un "semplice" deposito temporaneo gestito male può trasformarsi in un reato penale.

**Per i produttori di rifiuti diventa indispensabile tracciare correttamente i flussi e i depositi temporanei e verificare la natura dei materiali, per non incorrere in sanzioni che possono arrivare fino alla reclusione.**

Fonte web: Rifiutoo.com

# DL 116/2025

## TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Tra le disposizioni toccate dal DL 116/2025 rientra anche l'art. 258 del Testo Unico Ambientale, dedicato alla tenuta dei registri e dei formulari. Qui il legislatore ha scelto la linea dura:

sanzioni più elevate per errori o omissioni nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione;  
sospensione dall'Albo Gestori Ambientali per le imprese non conformi;  
qualificazione come reato penale per la mancata o irregolare compilazione dei formulari legati ai rifiuti pericolosi.

Per l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, oggi si applica un'ammenda da 4.000 a 20.000 euro se i rifiuti sono non pericolosi e da 10.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste la sospensione della patente di guida, da 1 a 4 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per quelli pericolosi, e la sospensione dall'Albo Gestori Ambientali, da 2 a 6 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per quelli pericolosi.

Diverso e più grave è il reato penale di falsità documentale nei formulari di identificazione. In questo caso, la pena resta la reclusione da 1 a 3 anni, accompagnata dalla confisca dei mezzi, dalla sospensione della patente da 1 a 8 mesi e dalla sospensione dall'Albo fino a 12 mesi.

A queste modifiche introdotte dalla Legge 147/2025 si affiancano le specifiche sanzioni RENTRI, che colpiscono chi ritarda o omette la trasmissione digitale dei dati.



L'iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutte le aziende e gli enti che producono, trasportano o trattano rifiuti. Ognuno di questi soggetti deve accreditarsi al sistema entro le tempistiche di iscrizione previste in base al proprio inquadramento ai fini del RENTRI.

**Le sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall'articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale), modificato dal D.L. 213/2022, comportano sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti, non pericolosi o pericolosi.**

È comunque prevista una riduzione della sanzione se l'iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti: in questo caso, la sanzione è ridotta di un terzo.

Si specifica, inoltre, che le correzioni dei dati comunicate entro i termini previsti sono esenti da sanzioni.

Fonte web: [Rifiutoo.com](http://Rifiutoo.com)



# ATTENZIONE

DL 116/2025

| Fattispecie                                | Sanzione principale        | Pene accessorie / Note imprese                                                                     | Rif. normativo                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Abbandono di rifiuti non pericolosi        | Ammenda 1.500 – 18.000 €   | Sospensione patente 4–6 mesi se con veicolo; competenza del Sindaco con supporto videosorveglianza | Art. 255, co. 1 e 1-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 6 |
| Abbandono con pericolo per salute/ambiente | Reclusione 6 mesi – 5 anni | Per imprese/responsabili enti: 9 mesi – 5 anni e 6 mesi; sospensione patente 2–6 mesi              | Art. 255-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 7            |
| Abbandono di rifiuti pericolosi            | Reclusione 1 – 5 anni      | Per imprese: 1 – 5 anni e 6 mesi                                                                   | Art. 255-ter, co. 1 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 8     |

|                                                          |                                                    |                                                                                             |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Abbandono di rifiuti pericolosi con aggravanti           | Reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni                | Per imprese: 2 – 6 anni e 6 mesi                                                            | Art. 255-ter, co. 2 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 8              |
| Abbandono di piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini ecc.) | Sanzione amm. 80 – 320 €                           | Contestabile anche con videosorveglianza; applicabile solo fuori dai casi artt. 255–256 TUA | Art. 15, co. 1 lett. f-bis CdS – DL 116/2025 art. 1, co. 5       |
| Gestione non autorizzata – rifiuti non pericolosi        | Arresto 3 mesi – 1 anno o ammenda 2.600 – 26.000 € | Sospensione patente 3–9 mesi; confisca mezzo; aggravante in siti contaminati                | Art. 256, co. 1 lett. a) e co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 9 |

|                                                 |                                                                              |                                                                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gestione non autorizzata – rifiuti pericolosi   | Reclusione 1 – 5 anni                                                        | Sospensione patente 3–9 mesi; confisca mezzo; aggravante in siti contaminati                                | Art. 256, co. 1 lett. b) e co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 9 |
| Abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori | Ammenda 1.000 – 3.000 €                                                      | Fermo veicolo 1 mese se commesso con mezzo a motore                                                         | Art. 255, co. 1-ter TUA – introdotto dal Senato                  |
| Discarica non autorizzata                       | Reclusione 1 – 5 anni (non pericolosi) / fino a 5 anni e 6 mesi (pericolosi) | Con danni gravi a salute/ambiente: fino a 7 anni; confisca area; obbligo bonifica a carico del responsabile | Art. 256, co. 3 e 3-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 11         |

|                                                 |                                                         |                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aggravante per attività d'impresa               | Aumento di 1/3 delle pene                               | Aumento di 1/3 delle pene se il fatto è commesso nell'esercizio di impresa/attività organizzata; possibile responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 | Nuovo art. 259-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 14   |
| Falsità documentale nei formulari rifiuti       | Reclusione 1 – 3 anni                                   | Confisca mezzo; sospensione patente 1–8 mesi; sospensione Albo Gestori 2–12 mesi                                                                       | Art. 258, co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 15      |
| Autotrasporto senza iscrizione all'Albo Gestori | Sanzioni previste + sospensione Albo 15 giorni – 2 mesi | Recidiva: cancellazione con divieto di reinscrizione per 2 anni                                                                                        | Art. 212, co. 19-ter TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 16 |

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

10... **Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025**

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. ...

13. **Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.** In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila-settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. **Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al ((comma 4)) sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.



RENTRI



## **COS'E' IL RENTRI:**

IL RENTRI E' UN NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI IN MODALITA' DIGITALE CHE PREVEDE L'UTILIZZO DI UN PORTALE WEB (OPPURE DEI PROPRI SISTEMI GESTIONALI CHE AD ESSO SI COLLEGANO ).



## **PERCHE' IL RENTRI:**

PERCHE' L'EUROPA CHIEDE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE MISURE NECESSARIE ALLA TRACCIABILITA' DEL RIFIUTO, DALLA PRODUZIONE ALLA DESTINAZIONE FINALE E CHE IN PARTICOLAR MODO TALE CONTROLLO DEBBA ESSERE FATTO SUI RIFIUTI PERICOLOSI.



## **COSA FACCIO SUL RENTRI:**

DAL RENTRI, PREVIA APPOSITA ISCRIZIONE, POSSO:

1. EMETTERE FIR VIDIMATI DIGITALMENTE
2. CONFIGURARE IL REGISTRO DI C/S
3. COMPILARE I REGISTRI DI CARICO/SCARICO DIGITALI (SE NON UTILIZZO I SISTEMI GESTIONALI)
4. SCARICARE LA COPIA DEL FIR COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI
5. TRASMETTERE LA COPIA DEL FIR COMPILATA AL PRODUTTORE
6. TRASMETTERE I DATI RELATIVAMENTE AI CARICHI/SCARICHI DEI RIFIUTI (come richiesto da normativa).



## **DECRETO N.59 DEL 04.04.2023**

### **TITOLO III: ART.15 –TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI**

**A DECORRERE DALLA DATA DI ISCRIZIONE , GLI OPERATORI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI C/S IN MODALITA' DIGITALE PROVVEDONO ALLA TRASMISSIONE AL RENTRI DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DI C/S**

**LA TRASMISSIONE DEI DATI DEVE ESSERE EFFETTUATA CON CADENZA AL MASSIMO MENSILE , ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA EFFETTUATA L'ANNOTAZIONE.**

**NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIANO NUOVE ANNOTAZIONI, LA TRASMISSIONE NON E' DOVUTA.**

**I SOGGETTI DELEGATI TRASMETTONO I DATI ENTRO LA FINE DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA FATTA L' ANNOTAZIONE.**



## **DD N.97/2023: ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI MODELLI**

### **3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale**

*Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale*

**Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025**

**Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025**

**Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026**

*Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)*

**a decorrere dal 13 febbraio 2025**

**dalla data di iscrizione al RENTRI**

**dalla data di iscrizione al RENTRI**



## **DD N.97/2023: ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI MODELLI**

### **4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale**

*Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale*

**Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c**

*Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)*

**a decorrere dal 13 febbraio 2026**



**PROROGA**



**SE NON HAI PROVVEDUTO  
SEI A RISCHIO DI SANZIONE!!!**

**CONTATTACI PER AVERE ASSISTENZA!**



**sosteco**  
GESTIONE RIFIUTI



MODALITA' DI ACCESSO AGLI OPERATORI

ANDIAMO SULL'AMBIENTE  
DEMO PER VEDERE COME  
SI USA IL PORTALE RENTRI

**IL FIR**

DOPO IL 13/12/2026

# SOGGETTI COINVOLTI

A partire dal 13/02/2026 l'emissione del FIR in formato digitale (xFIR) diventa obbligatoria, ai sensi del DM n.59/2023, per i seguenti soggetti iscritti al RENTRI:

- produttori/detentori di rifiuti pericolosi;
- produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all'art. 184, comma 3, lettere e), d) e g) con più di 10 dipendenti.

Si ricorda che i produttori/ detentori che si iscrivono al RENTRI su base volontaria o che sono già iscritti su base volontaria possono utilizzare il FIR digitale (xFIR) a partire dal 13 febbraio 2026.

Si evidenzia inoltre che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi .

# PER APPROFONDIRE (in pillole):

**DECIDE IL PRODUTTORE LA MODALITA' DI EMISSIONE DEL FIR (CARTACEO O DIGITALE) E QUESTA DECISIONE INFLUISCE SU TUTTA LA FILIERA CHE SI DOVRA' COMPORTARE DI CONSEGUENZA.**

Quando il fir e' digitale e' il destinatario a restituire la copia completa.

---

Il destinatario deve restituire tutte le copie dei FIR digitali anche quelli relativi ai non pericolosi.

---

La copia cartacea può accompagnare il rifiuto.

# PER APPROFONDIRE (in pillole):

**Tutti gli attori trasmettono al RENTRI i dati del FIR Digitale riferito al SOLO RIFIUTO PERICOLOSO dopo che hanno ricevuto la copia completa FIRMATA DIGITALMENTE DA PRODUTTORE /DETENTORE , TRASPORTATORE , DESTINATARIO (seguendo le stesse tempistiche previste per le annotazioni sul Registro di C/S)**

Non è necessario firmare la stampa (cartacea di cortesia) che segue il rifiuto.

---

Il destinatario deve restituire la copia completa entro 48 H.

---

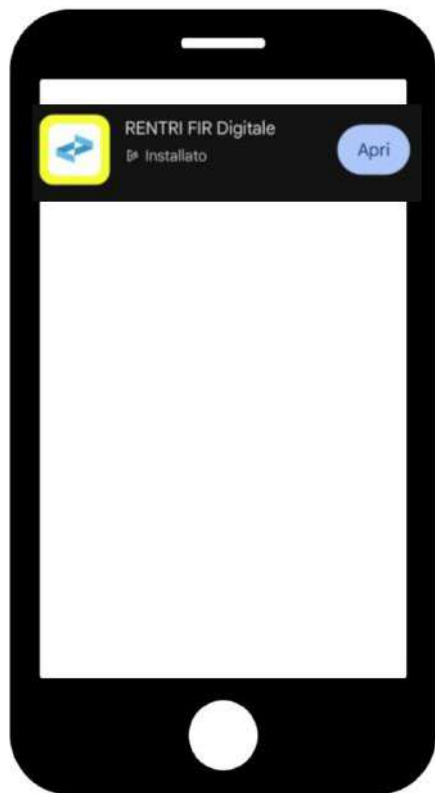
Tutti gli attori entro 90gg scaricano la copia completa.

## PER APPROFONDIRE (in pillole):

- **TRASMISSIONE:**
- **PRODUTTORE: 10 gg LAVORATIVI**
- **TRASPORTATORE: 10 gg LAVORATIVI**
- **DESTINATARIO: 2 gg LAVORATIVI**
- **la copia completa allora farò due trasmissioni.**
- **I FIR annullati non vanno trasmessi.**
- **Intermediari/Commercianti/Consorzi non trasmettono i dati (FIR dig. Per.) al RENTRI.**

## **PER APPROFONDIRE (IN PILLOLE):**

- **LA COPIA DIGITALE DEL FIR DEVE ESSERE CONSERVATA A NORMA COME IL REGISTRO.**
- **Il produttore puo' chiedere al trasportatore di trasmettere i dati relativi al FIR Digitale (rifiuti pericolosi) NEL CASO IN CUI AD EMETTERE IL FIR SIA STATO IL TRASPORTATORE.**
- **RIFIUTI AUTOPRODOTTI: I FIR digitali (rif. pericolosi) relativi agli autoprodotti devono essere trasmessi al RENTRI DAL PRODUTTORE .**



## **APP IN MOBILITA' (in pillole):**

**L'APP «RENTRI FIR Digitale» è disponibile per un utilizzo in Ambiente Demo nelle due piattaforme:**



# **APP IN MOBILITA' (in pillole):**

## **Cosa fa**

- **L'APP\* RENTRI FIR Digitale consente di:**
  - **emettere il FIR vidimato in formato digitale;**
  - **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
  - **sottoscriverlo digitalmente\*\*;**
  - **condividere il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati di loro competenza;**
  - **prendere in carico un FIR emesso da altro soggetto;**
  - **restituire la copia completa del FIR (nel caso di destinatario);**
  - **trasmettere al RENTRI i dati del FIR (nel caso di rifiuti pericolosi).**
- **\* L'APP necessita di una connessione Internet-**
- **\*\* L'APP consente di firmare SOLO con il certificato di firma remota RENTRI.**

**ANDIAMO SULL'AMBIENTE  
DEMO PER VEDERE COME  
SI GESTISCONO GLI XFIR E  
COME SI USA L'APP**

**SE HAI BISOGNO DI AIUTO PER LA CONFIGURAZIONE DEI  
DISPOSITIVI CONTATTACI**



**sosteco**  
GESTIONE RIFIUTI

# Proroga: d.l. n.200 31/12/2025

## **Il FIR (Formulario di identificazione del rifiuto) in formato cartaceo - utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026**

Pubblicato il 03/03/2026

L'art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone quanto segue:

- il comma 5-bis, stabilisce che, a decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo;
- il comma 5-septies prevede che, all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito li

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:

- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall'art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

**Si rammenta che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.**

**CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA**

# COS'E' LA CONSERVAZIONE A NORMA

È un processo che garantisce ai documenti digitali la validità legale, l'integrità e l'immutabilità nel tempo, con un'efficacia giuridica equivalente a quella del documento cartaceo.

Il RENTRI obbliga alla conservazione digitale del registro di carico e scarico dei rifiuti, che deve essere garantito per un periodo minimo stabilito dalla legge (spesso 10 anni per fini fiscali).

## COME FARLA

- La valenza legale di forma, contenuto e tempo del documento digitale va garantita con l'apposizione di una firma digitale e di una marca temporale. Insieme, questi due strumenti garantiscono autenticità, integrità, affidabilità, sicurezza, leggibilità e reperibilità dei documenti.
- La conservazione digitale avviene tramite l'utilizzo di soluzioni informatiche specifiche ed è incardinata all'interno di un preciso servizio in cui sono individuate varie figure responsabili.

## **OBBLIGHI E SCADENZE**

- Trasmissione al RENTRI: I dati devono essere trasmessi al sistema RENTRI secondo le tempistiche previste dal DM 59/2023.
- Conservazione digitale a norma: Il registro completo, COSI' COME GLI XFIR, devono essere inviati a un sistema di conservazione accreditato AgID almeno una volta l'anno (ma è consigliabile una frequenza maggiore).
- Fornitori esterni: Le aziende devono affidarsi a fornitori esterni accreditati per la conservazione digitale, in quanto il portale RENTRI non offre questo servizio.

## OBBLIGHI E SCADENZE

Stando alle norme civilistiche, il registro di carico e scarico deve essere trasferito al servizio di conservazione almeno una volta all'anno; resta ferma la facoltà dell'operatore di procedere con maggiore frequenza al trasferimento.

L'EXPORT dal RENTRI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA VA FATTO PER OGNI REGISTRO.

ALCUNI SERVIZI OFFRONO LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO UNICO ANCHE SE I FILES ESPORTATI SONO PIU' DI UNO.

**SE HAI BISOGNO DI AIUTO PER EFFETTUARE LA CONSERVAZIONE, CONTATTACI**





via Amaseno 58 - 04100 – LATINA - tel. +39 0773 288685

**Dino Palombi - 351 678 7270**

**Angelo Verrelli - 334 162 0550**

**Jacopo Trotta - 370 143 2302**

**[info@sost-eco.it](mailto:info@sost-eco.it)**